

Studio Sbreviglieri Rag. Marco  
Via F.lli Cervi, 3  
46020 Villa Poma (MN)  
Tel. 0386/864222  
Fax 0386/864251  
Consulenza@studiosbreviglieri.it  
Paghe@studiosbreviglieri.it

Villa Poma (MN), lì 10/05/2018

Alla Spett.le Clientela di Studio

## **OGGETTO: GUIDA ALL'UTILIZZO DELLE NUOVE REGOLE IN MATERIA DI PRIVACY**

A partire **dal 25 maggio 2018** è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri il Regolamento Ue 2016/679, noto come **GDPR** (*General Data Protection Regulation* – ovvero: Regolamento generale sulla protezione dei dati) – relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al **trattamento e alla libera circolazione dei dati personali**.



Lo studio è lieto di offrire alla Spett.le clientela una breve **analisi operativa** delle principali novità in materia privacy, precisando che tali indicazioni hanno valore orientativo.



L'analisi si limiterà a tracciare **le regole basilari** a cui dovranno adeguarsi **tutte le aziende** che trattano dati sensibili per conto dei loro clienti (e fornitori).


**La natura non tassativa delle indicazioni tracciate è peraltro fisiologica conseguenza dell'essenza stessa del Regolamento**, fondato sul principio della “*accountability*”, in virtù del quale è il titolare del trattamento ad essere investito del compito (e della responsabilità) di garantire l'adempimento agli obblighi previsti dalle norme e l'efficacia della tutela predisposta. Tali obblighi comprendono ad esempio il riesame e l'aggiornamento costante di tutte le condizioni adottate nel proprio sistema di trattamento e protezione dei dati personali.

Al fine di rendere più agevole la comprensione del testo normativo in questione, si riporta una **tabella riepilogativa con i principali obblighi** per le imprese Clienti.

## TABELLA RIEPILOGATIVA

Principio / Requisito / Organi	Adempimento
<b>1. Trattamento dei dati personali</b> (Art. 5)	<b>OBBLIGATORIO</b> Liceità, correttezza, trasparenza del trattamento dati sono principi fondamentali che incombono su chiunque
<b>2. Condizioni di liceità del trattamento</b> (Art. 6)	<b>OBBLIGATORIO</b> “Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità; b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento [...]”;
<b>3. Nomina titolare del trattamento</b> 	<b>OBBLIGATORIO</b> Si definisce specificamente (con un atto giuridicamente valido ai sensi del diritto nazionale) il rispettivo ambito di responsabilità e i compiti con particolare riguardo all'esercizio dei diritti degli interessati. <i>Di solito è il titolare/ legale rappresentate dell'impresa.</i>
<b>4. Responsabile del trattamento</b>	<b>FACOLTATIVO (ma consigliato)</b> Viene designato dal titolare attraverso un contratto (o altro atto giuridico conforme al diritto nazionale), attribuendo al responsabile specifici compiti. Cura: · la tenuta del registro dei trattamenti svolti; · l'adozione di idonee misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei trattamenti. <i>Può essere nominato responsabile il tecnico del sistema informatico aziendale</i>
<b>5. Consenso</b> (Art. 7) (Può essere anche facoltativo) 	<b>OBBLIGATORIO</b> Il consenso deve essere tale da consentire la dimostrazione dell'effettività dei principi fissati dall'art. 7, rendendo chiaro ed inequivocabile: a) che l'interessato ha acconsentito al trattamento; b) che l'interessato ha prestato il consenso nella piena consapevolezza della misura e delle modalità con le quali il trattamento avviene; c) forma accessibile e linguaggio semplice ed inequivocabile; d) l'indicazione dell'identità del titolare del trattamento dei dati; e) la finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali; f) la specifica indicazione del diritto alla revoca del consenso; g) la separazione tra i consensi prestati rispetto ai dati ed alle finalità di trattamento, laddove distinti.

	<p style="text-align: center;"><b>FACOLTATIVO</b></p> <p>è considerato facoltativo quando è necessario:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nell'ambito di un contratto o ai fini della sua conclusione o esecuzione;</li> <li>- per adempiere ad un obbligo legale;</li> <li>- per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica;</li> <li>- per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.</li> </ul> <p>Ricorrendo una delle precedenti ipotesi, il consenso non è necessario ed è sufficiente la consegna dell'informativa (con ricevuta che attesti la presa visione da parte dell'interessato). (Esempi di consenso facoltativo: instaurazione e gestione del rapporto di lavoro; elaborazione prospetti paga; adempimenti dichiarativi in materia contributiva e fiscale; gestione di infortuni e malattia, etc.)</p>
<p><b>6. Informativa</b> (Art. 12-14)</p> <p style="text-align: center;"></p>	<p style="text-align: center;"><b>OBBLIGATORIA</b></p> <p>Chiunque tratti dati personali deve informare gli interessati dei suoi diritti secondo le indicazioni del Regolamento. Deve essere utile a rendere edotto il titolare circa tutti i diritti che gli sono riconosciuti dal Regolamento, tra i quali necessariamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- diritto di accesso ai dati (art. 15);</li> <li>- diritto di rettifica (art. 16);</li> <li>- diritto alla cancellazione (c.d. "diritto all'oblio", art. 17);</li> <li>- diritto di limitazione del trattamento (art. 18);</li> <li>- diritto alla portabilità dei dati (art. 20);</li> <li>- diritto di opposizione (art. 21).</li> </ul>
<p><b>7. Registro attività di trattamento</b> (Art. 30)</p> <p style="text-align: center;"></p>	<p style="text-align: center;"><b>NON OBBLIGATORIO (ma consigliato)</b></p> <p>...per le realtà che occupano meno di 250 addetti L'obbligo prescinde dal requisito dimensionale nel caso in cui i dati oggetto del trattamento possano presentare un rischio per i diritti e le libertà degli interessati, il trattamento non sia occasionale o <b>includano dati sensibili</b>, genetici, biometrici, giudiziari.</p>

<b>8. Predisposizione, verifica, aggiornamento sistema di adeguatezza misure adottate</b> <i>(Art. 24-26)</i> 	<p style="text-align: right;"><b>OBBLIGATORIO</b></p> <p>È la conseguenza logico-attuativa del principio di responsabilizzazione o accountability.</p>
<b>9. Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati</b> <i>(Art. 35 e 36)</i>	<p style="text-align: right;">CONNESSO</p> <p>alla specificità di determinate tipologie di dati</p>
<b>10. Responsabile interno</b> <i>(Art. 28)</i>	<p style="text-align: right;">FACOLTATIVO</p>
<b>11. DPO</b> <i>(Art. 37)</i>	<p style="text-align: right;">FACOLTATIVO</p>
<b>12. Data – Breach</b> <i>(Art. 35)</i>	<p style="text-align: right;"><b>OBBLIGATORIO</b></p>



= Adempimento **che deve essere materialmente assolto** da parte delle imprese che trattano dati sensibili per conto della Clientela.

## Definizioni in particolare:

### **Trattamento dei dati personali**

- I dati debbono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato.
- Le finalità devono essere determinate, esplicite e legittime.
- La trasparenza implica che ai titolari dei dati deve essere garantita l'informazione, chiara, semplice e facilmente accessibile, delle modalità attraverso le quali avviene l'utilizzazione, la consultazione e il trattamento dei dati personali che li riguardano.
- Del rispetto dei principi fissati dall'art. 5, della loro adeguatezza, aggiornamento e sicurezza è responsabile il titolare del trattamento.

### **Condizioni di liceità del trattamento**

- Elemento fondamentale della liceità del trattamento è il **consenso** (p.to successivo).

### **Consenso**

- Il consenso deve essere prestato in maniera chiara e semplice, in forma comprensibile e facilmente accessibile.
- Il Regolamento non prevede obbligatoriamente la forma scritta.
- Deve essere chiaro anche il riconoscimento del diritto a revocare il proprio consenso in qualsiasi momento.
- Il consenso raccolto precedentemente al 25 maggio 2018 resta valido se ha tutti i requisiti indicati nel Regolamento (UE) 2016/679.

### **Informativa**

- Il Regolamento non prevede una specifica forma di informativa;
- L'informativa è un momento fondamentale del trattamento dati, ne caratterizza la fase iniziale ed accompagna ogni sua fase;
- Il contenuto dell'informativa è complesso e più completo di quella già nota.
- Per un supporto sulla predisposizione dell'informativa più adatta alla tua impresa contattaci allo 0386.864222.

### **Registro attività di trattamento**

- Tutti i titolari e i responsabili di trattamento, devono tenere un registro delle operazioni di trattamento i cui contenuti sono indicati all'art. 30.
- Il registro deve avere forma scritta, anche elettronica, e deve essere esibito su richiesta al Garante.

### **Predisposizione, verifica, aggiornamento sistema di adeguatezza misure adottate**

- Il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al presente regolamento.
- Dette misure sono riesaminate e aggiornate qualora necessario.
- Ciò implica anche la verifica e l'eventuale necessità di adeguamento degli strumenti (hardware / software) attraverso i quali il trattamento viene effettuato.

## Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati

- Sono obbligati alla valutazione d'impatto i titolari che debbano iniziare un trattamento molto rischioso per i diritti e le libertà delle persone fisiche, per le caratteristiche del trattamento o degli strumenti adottati per esso (ad esempio novità tecnologiche, finalità, natura dei dati).

## Responsabile interno

- Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

## DPO

[...] – vedi tabella

## Data – Breach

- Tutti i titolari del trattamento devono notificare all'autorità di controllo le violazioni di dati personali senza ingiustificato ritardo e, dove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Ringraziandovi per la cortese attenzione e restando a disposizione per vari ed ulteriori chiarimenti, si porgono

Cordiali saluti.



Villa Poma (MN), lì 10/05/2018

Fonti:

[www.agendadigitale.eu](http://www.agendadigitale.eu)

Approfondimento del 02/05/2018 – Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro

<http://www.defensis.it>